

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6548 del 13/12/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER ILPRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E IGIENICO ED ASSIMILATI (ANTINCENDIO) IN COMUNE DI MEDOLLA (MO)_DITTA MENU' SRL_PRAT MO07A0009
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6793 del 12/12/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

**PRESO ATTO** che con domanda presentata in data 10/12/2015 ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001 e assunta a protocollo PGMO/2017/1781 del 01/02/2017, Menù srl, c.f. 00333120368, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante n.3 opere fisse, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n.15581/2007 e successiva variante con det. n. 8078/2011 (cod. MO07A0009), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n.3 pozzi aventi rispettivamente profondità di m 59,00 (pozzo 1), di m 55,00 (pozzo 2) e di m 55,00 (pozzo 3);
- ubicazione del prelievo: Comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n.102, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n.11, mapp. n.232; coordinate UTM-RER x:662.560 y:967.530 (pozzo 1), UTM-RER x:662.548 y:967.536 (pozzo 2), UTM-RER x:662.498 y:967.561 (pozzo 3);
- destinazione della risorsa ad uso industriale ed antincendio;
- portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 32,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 250.000;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 8078/2011;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale ai sensi dell'art.20, comma 6, R.R. 41/2001;

**CONSIDERATO** che il fabbisogno idrico del richiedente viene anche soddisfatto tramite utenza con il Consorzio di Burana tramite erogazione di acqua superficiale dal Canale Diversivo di Cavezzo e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo ricade nei casi di “*Repulsione*”, come definiti dalla medesima direttiva per i quali le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni, previste nel disciplinare allegato al presente atto;

**PRESO ATTO** che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 10/12/2018 la somma pari a 248,74 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 14/01/2008 nella misura di 1.839,50 euro;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. MO07A0009;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare a Menù s.r.l., c.f. 00333120368, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. MO07A0009, ai sensi dell' art. 27 r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n.3 pozzi aventi profondità di m 59,00 (pozzo 1), di m 55,00 (pozzo 2) e di m 55,00 (pozzo 3);
- ubicazione del prelievo: Comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n.102, su terreno di proprietà del concessionario, censiti al fg. n.11, mapp. n.232; coordinate UTM-RER x:662.560 y:967.530 (pozzo 1), UTM-RER x:662.548 y:967.536 (pozzo 2), UTM-RER x:662.498 y:967.561 (pozzo 3);
- destinazione della risorsa ad uso industriale e igienico ed assimilati (antincendio);
- portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 32,00;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 250.000;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia valido fino al 31 dicembre 2027;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dal concessionario in data 07/12/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 in 2.088,24 euro, che risultano già versati;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.088,24 euro, che risultano già versati;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Specialistica Progetto Demanio

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Menù s.r.l., c.f. 00333120368 (cod. MO07A0009).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- pozzo 1: profondità di m 59,00, con tubazione di rivestimento in acciaio zincato del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa avente una portata di 10,00 l/s e una potenza di 9,5 kW, dotato di parete filtrante interamente estraibile in ottone della lunghezza di 6,5 metri;
- pozzo 2: profondità di m 55,00, con tubazione di rivestimento in acciaio zincato del diametro interno di mm 155, equipaggiato con elettropompa sommersa avente una portata di 11,00 l/s e una potenza di 9,2 kW, dotato di parete filtrante interamente in ottone della lunghezza di 12,0 metri;
- pozzo 3: profondità di m 55,00, con tubazione di rivestimento in acciaio zincato del diametro interno di mm 155, equipaggiato con elettropompa sommersa avente una portata di 11,00 l/s e una potenza di 7,5 kW, dotato di parete filtrante interamente in ottone della lunghezza di 6,0 metri;

2. Le opere di presa sono situate in Comune di Medolla (MO), Strada Statale 12 n.102, su terreno di proprietà del concessionario censiti al fg. n. 11, mapp. n.232; coordinate UTM-RER x:662.560 y:967.530 (pozzo 1), UTM-RER x:662.548 y:967.536 (pozzo 2), UTM-RER x:662.498 y:967.561 (pozzo 3).

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (prelavaggio, sterilizzazione e raffreddamento dei vegetali da inscatolare) ed antincendio (riempimento in contemporanea con le acque di superficie di una vasca di accumulo per l'impianto antincendio).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva di esercizio pari a l/s 32,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 250.000,00 .
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Transizione Pianura Appenninica – Padana – confinato superiore [0620ER-DQ2-TPAPCS].

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 in 2.088,24 euro. I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.088,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate

idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Monitoraggio della falda** – In base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, il prelievo ricade nei casi di “*Repulsione*”, definiti dalla medesima direttiva, nel quale le derivazioni risultano compatibili con prescrizioni e subordinate ai risultati del monitoraggio della falda. Le misurazioni dovranno essere effettuate almeno due volte l'anno (indicativamente in primavera ed autunno) e i risultati rilevati dovranno essere trasmessi ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il Servizio concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**